

Dott. Carlo Agosta
Dott. Enrico Pogolotti
Dott. Davide Mancardo
Dott.ssa Chiara Valente
Dott.ssa Stefania Neirotti

Torino, lì 6 settembre 2007

Circolare n. 21/2007

OGGETTO: *Manovra d'estate*

Il 3 agosto 2007 è stato convertito, con L. 127/2007, il D.L. 2 luglio 2007 n. 81, contenente “disposizioni urgenti in materia finanziaria”.

Con la presente circolare intendiamo offrire un primo quadro di riferimento su quelle che sono le modifiche più rilevanti in merito a:

- IRAP e cuneo fiscale;
- Studi di settore e indici di normalità economica;
- IVA e imposte sui redditi per costi autovetture;
- Conseguenza delle nuove disposizioni sul calcolo dell’acconto di novembre.

IRAP E CUNEO FISCALE

Con la conversione del D.L. 81/2007 si completa l’iter normativo che regola il “cuneo fiscale”. La norma ha lo scopo di ridurre il costo del lavoro incidendo sull’IRAP attraverso l’introduzione di nuove deduzioni dalla base imponibile IRAP.

La prima delle nuove agevolazioni prevede una deducibilità dalla base imponibile IRAP di un importo forfetario di 5.000 Euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nell’anno di imposta. Tale importo aumenta a 10.000 Euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nell’anno d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tale deduzione deve essere ragguagliata ai



giorni di durata del rapporto di lavoro nel periodo d'imposta e, nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, è ridotta in misura proporzionale.

La seconda agevolazione prevede la deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro riferiti ai dipendenti presenti in organico con contratto a tempo indeterminato.

Decorrenza: da febbraio 2007 nella misura del 50% e da luglio 2007 per l'intero ammontare.

Alternatività delle nuove deduzioni

Viene inoltre previsto che l'applicazione delle nuove disposizioni:

- deduzione forfetaria di 5.000 o 10.000 euro (art. 11 comma 1 lett. a) n. 2) e 3))
- deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 11 comma 1 lett. a) n. 4))
è alternativa alla fruizione delle deduzioni vigenti al 31 dicembre 2006:
- deduzione delle spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo (art. 11 comma 1 lett. a) n. 5))
- deduzione di 2.000 euro fino ad un massimo di 5 dipendenti (art. 11 comma 4-bis1)
- deduzione per l'incremento della base occupazionale (art. 11 comma 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies)

STUDI DI SETTORE E INDICATORI DI NORMALITA' ECONOMICA

La Legge Finanziaria per il 2007 ha introdotto nuovi indici di normalità economica a partire dal 2007. Tuttavia già dal 2006 sono stati introdotti indicatori di normalità economica volti a segnalare eventuali comportamenti anomali da parte degli operatori del settore.

La nuova disposizione introdotta con l'art. 15 bis del D.L. 81/2007 stabilisce la natura sperimentale degli indicatori di normalità economica per l'anno 2006. I contribuenti che, nel modello UNICO 2007, dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli indicatori di normalità economica non saranno soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetterà all'ufficio fornire le prove attraverso cui si è giunti agli scostamenti riscontrati.

IVA E IMPOSTE SUI REDDITI PER COSTI AUTOVETTURE

Detraibilità IVA

Dal 27 giugno 2007 viene introdotta una parziale detraibilità dell'IVA sulle spese inerenti le autovetture pari al 40%.



La parziale detraibilità dell'IVA avrà effetto su tutti i costi di acquisto, leasing, noleggio, manutenzione e riparazione, carburanti e lubrificanti. L'IVA sui pedaggi autostradali continuerà ad essere indetraibile al 100%.

Deducibilità dei costi

La legge di conversione del D.L. 81/2007 reintroduce nel modello UNICO, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 27 giugno 2007 (l'anno 2007 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), la parziale deduzione delle spese inerenti le autovetture. Viene introdotta inoltre una deduzione retroattiva per l'anno 2006 (da indicare nel modello UNICO 2008).

Le novità sopra citate sono riassunte nella seguente tabella:

<i>Autovettura</i>	<i>Deducibilità per l'anno 2006</i>	<i>Deducibilità a partire dal 2007</i>
Assegnata in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta	65% di tutte le spese. Nel modello UNICO 2007 si era dedotto solo l'importo del fringe benefit.	90% di tutte le spese
A uso aziendale	20% delle spese con un limite massimo di costo dell'auto di euro 18.076 per ammortamenti e leasing. Nel modello UNICO 2007 non si era dedotto alcun costo.	40% delle spese con un limite massimo di costo dell'auto di euro 18.076 per ammortamenti e leasing
Professionisti	30% delle spese con un limite massimo di costo dell'auto (una per ogni professionista) di euro 18.076 per ammortamenti e leasing. Nel modello UNICO 2007 la deduzione era pari al 25%.	40% delle spese con un limite massimo di costo dell'auto (una per ogni professionista) di euro 18.076 per ammortamenti e leasing

Fringe Benefit

La legge di conversione del D.L. 81/2007 interviene sulla disciplina del reddito di lavoro dipendente ripristinando la quota di benefit derivante dall'uso promiscuo dell'auto aziendale. Per il 2007 e per gli anni successivi il reddito da tassare in busta paga sarà pari al 30% della Tariffa Aci per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri.

CONSEGUENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI SUL CALCOLO DELL'ACCONTO DI NOVEMBRE

La reintroduzione della parziale deducibilità dei costi sulle autovetture per l'anno 2006 avrà conseguenze sul calcolo del secondo acconto 2007. Il calcolo dell'importo da versare a novembre



non sarà fatto sull'imposta versata per il 2006 ma deriverà dalla rideterminazione dell'imposta sulla base delle nuove deduzioni ammesse per l'anno 2006 (65% per le auto date in uso ai dipendenti, 20% per le auto a uso aziendale e 30% per le auto dei professionisti).

Tale modalità di ricalcolo potrà creare problemi in fase di controllo automatizzato del modello UNICO 2008. Si corre infatti il rischio che la mancanza di corrispondenza tra imposta 2006, come indicata in UNICO 2007 e acconto 2007 faccia scattare l'invio di avvisi bonari ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Studio Associato Agosta